



Infostudio

N. 11 del 13.03.2020

COVID-19: sanzioni penali e accessorie per i trasgressori

Gentile Cliente,

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 e l'incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale, il DPCM 9 marzo 2020 estende all'intero territorio nazionale le misure restrittive già previste dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 per la regione Lombardia e per altre 14 province italiane distribuite su quattro regioni.

L'11 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un ulteriore decreto, destinato ad introdurre a livello nazionale ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.

Con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa le sanzioni penali e accessorie che verranno comminate ai trasgressori degli obblighi previsti dall'ultimo DPCM emanato l'11 marzo.

Gli allegati da consultare:

CODIV-19	3
<i>Divieti di circolazione</i>	3
<i>Ulteriore stretta alle attività commerciali dal DPCM 11 marzo 2020</i>	4
<i>Vigilanza sui divieti e restrizioni</i>	5
<i>Regime sanzionatorio</i>	5
<i>Autodichiarazione falsa</i>	6
<i>Epidemia colposa</i>	7
<i>Casistiche di comportamenti in violazione alle disposizioni sul covid-19, in vigore fino al 3 aprile 2020</i>	8
<i>Allegato 1</i>	9
<i>Attività commerciali e di servizi consentite dal DPCM 11 marzo 2020</i>	9
<i>Allegato 2</i>	10
<i>Servizi per la persona</i>	10

CODIV-19**Divieti di circolazione**

Per quanto sancito dalle disposizioni governative (art. 1, lett. a DPCM 8 marzo 2020), è **vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale, nonché all'interno del medesimo territorio.**

Gli unici spostamenti legittimi sono quelli motivati da:

- ➔ comprovate esigenze lavorative;
- ➔ situazioni di necessità;
- ➔ motivi di salute.
- ➔ rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A tal fine, chi rientra in taluna delle condizioni che legittimano la circolazione, è tenuto a **"giustificare"** nei confronti del personale addetto ai controlli di polizia **il proprio spostamento** in atto, anche rilasciando apposita **autodichiarazione**, in cui dovrà indicare il motivo per il quale non sta rispettando il divieto di cui al citato art. 1.

Pertanto, l'interessato potrà circolare con un'autocertificazione da lui già predisposta, che dovrà consegnare agli agenti di polizia; in alternativa, potrà utilizzare la modulistica in bianco che gli stessi agenti metteranno a disposizione dell'interessato in occasione del controllo.

Situazioni febbrili	Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) viene fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Soggetti positivi al virus	Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus.
Misure restrittive per le attività ludiche, commerciali e di culto	<ul style="list-style-type: none"> - la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici; - la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (scuole ballo, pub, discoteche, sale scommesse, sale bingo, etc.); - la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, presso scuole di ogni ordine e grado; - la chiusura dei musei e altri istituti e luoghi della cultura; - la possibilità di tenere aperte le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle

- 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (è prevista la sospensione dell'attività in caso di violazione);
- l'esercizio delle altre attività commerciali è consentito a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, con rispetto della distanza di almeno un metro; se tali condizioni non possono essere assicurate, il gestore deve chiudere (è prevista la sospensione dell'attività in caso di violazione);
 - la chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro (è prevista la sospensione dell'attività in caso di violazione). Anche per tali esercizi, se le condizioni elencate non possono essere assicurate, dovranno essere chiusi dal gestore;
 - la sospensione delle attività di nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro (è prevista la sospensione dell'attività in caso di violazione). Anche per tali esercizi, se le condizioni elencate non possono essere assicurate, dovranno essere chiusi dal gestore¹.
 - la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
 - l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono comunque sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

Infine, disposizioni speciali sono dettate per il settore dello sport professionistico e dilettantistico, sotto il controllo del CONI, ai sensi 1, lett. d) del DPCM 8 marzo 2020, come modificata dal successivo DPCM 9 marzo 2020.

Ulteriore stretta alle attività commerciali dal DPCM 11 marzo 2020

Con un'efficacia temporale di 14 giorni (**dal 12 al 25 marzo**), il DPCM 11 marzo ha introdotto ulteriori restrizioni per le attività commerciali ritenute di non primaria necessità.

¹ La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

Sono sospese:

- le **attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, a tal fine elencate in allegato 1 al decreto ;
- **i mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di genere alimentari;
- **le attività di bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e affini; è consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio**; così ad esempio, le pizzerie da asporto non potranno consegnare i propri prodotti al bancone, ma potranno rimanere aperte solo se integrate dal servizio di consegna a domicilio (rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, con garanzia della distanza interpersonale di un metro);
- le **attività inerenti i servizi alla persona** (quali parrucchieri, barbieri, estetisti), ad eccezione di quelli elencati in allegato 2 al decreto.

Rimangono aperte le edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie (in ogni caso, gli esercenti delle attività legittimamente attive devono garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Nel medesimo DPCM sono altresì contenute una serie di raccomandazioni per le attività produttive e professionali, concernenti l'incentivazione del "telelavoro", la sanificazione degli ambienti di lavoro e la dotazione dei necessari dispositivi anti-contagio.

Vigilanza sui divieti e restrizioni

Il compito di assicurare l'esecuzione delle misure restrittive e il monitoraggio delle restanti misure disposte dall'Autorità governativa è affidato ai **Prefetti**, i quali si avvalgono delle **forze di polizia**, con il possibile concorso del **corpo nazionale dei vigili del fuoco**, nonché delle **forze armate**.

Le forze dell'ordine dovranno rilevare **elementi documentali comprovanti la sussistenza di esigenze lavorative**, anche non indifferibili, a condizione che l'attività lavorativa o professionale dell'interessato non rientri tra quelle sospese (così, ad esempio, un insegnante di una scuola elementare non potrà dichiarare di essersi allontanato dalla propria abitazione per ragioni lavorative).

Regime sanzionatorio


Il mancato rispetto degli obblighi, divieti e restrizioni è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.



OSSERVA - la disposizione punisce con **l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro**, ogni trasgressione di un provvedimento legalmente dato dall'Autorità, per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o di igiene.

Chiunque sia sorpreso a violare taluna delle predette misure (sia esso gestore di attività commerciale, o privato cittadino) sarà denunciato all'autorità giudiziaria che aprirà nei suoi confronti un fascicolo penale.

Va evidenziato come, trattandosi di contravvenzione, il comportamento sia punito sia a titolo doloso che colposo.



Va precisato, tuttavia, che in particolari circostanze di natura oggettiva e soggettiva **il giudice potrebbe non concedere l'oblazione**; in tal caso all'imputato sarà notificato il decreto penale di condanna (con la fissazione della somma da pagare, anche per conversione della pena detentiva dell'arresto), cui lo stesso potrà eventualmente fare opposizione entro 15 giorni.

In altri termini, col decreto penale di condanna potrà essere irrogata una pena pecuniaria che potrà raggiungere anche importi elevati, qualora il giudice intenda irrogare la pena detentiva (arresto), convertita in pena pecuniaria ad un valore compreso tra 75 euro e 225 euro al giorno (così, ad esempio, se la pena inferta è pari a 60 giorni di arresto e il giudice intende applicare la conversione in pena pecuniaria al minimo, disporrà il pagamento di 4.500 euro).

Autodichiarazione falsa



Per quanto concerne il rilascio agli organi di polizia di dichiarazioni false o non veritiere (anche nella forma dell'autocertificazione, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), le cose si complicano notevolmente, in quanto si entra nel campo dei delitti.



La norma sanzionatoria va individuata nel combinato disposto dagli artt. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 495 del codice penale.

La prima disposizione citata richiama l'applicazione delle pene previste dal codice penale per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, con due precisazioni:

1

anche l'esibizione di un atto (es: l'autodichiarazione) contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;

2

le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dei precedenti articoli 46 e 47 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.



Spostandoci sul codice penale, l'art. 495 punisce con la **reclusione da uno a sei anni** chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona.

Verosimilmente, trattasi di fattispecie che potranno essere accertate dagli organi di polizia in un secondo momento rispetto a quello in cui verbalizzano il controllo con l'acquisizione delle dichiarazioni del soggetto "fermato".

Il delitto in questione può essere attribuito al trasgressore in aggiunta alla contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., secondo le norme sul concorso di cui all'art. 81 c.p.

Epidemia colposa

Lo scenario potrebbe divenire particolarmente inquietante, qualora il comportamento irresponsabile della persona sia causa di epidemia (si pensi al caso del soggetto cui sia stata diagnosticata la positività da COVID-19 con obbligo di quarantena, il quale, in spregio ai divieti imposti, frequenti ambienti più o meno affollati diffondendo l'infezione²).

² Personalmente, ritengo che il delitto sia punibile anche a titolo di "dolo eventuale".



Sotto il profilo giuridico, per epidemia s'intende una malattia infettiva e contagiosa, straordinariamente aggressiva, caratterizzata da un'elevata e incontrollabile capacità di diffusione (definizione in cui rientra appieno il COVID-19).

La diffusione intenzionale di un'epidemia mediante diffusione di germi patogeni (compresi i virus) è punita con l'**ergastolo**, ai sensi dell'art. 439 del codice penale (ovviamente trattasi di ipotesi puramente teorica per lo scenario in argomento).

Più verosimilmente, il delitto potrà essere punito a titolo di colpa (determinata da imprudenza, negligenza e inottemperanza delle disposizioni vigenti), ai sensi del successivo art. 452, n. 2) c.p (fattispecie che potrà essere attribuita al diffusore dell'epidemia *ex post*, dopo che gli agenti di polizia abbiano completato i necessari riscontri presso l'Autorità sanitaria); in tali casi è prevista la pena **della reclusione da uno a cinque anni**.

Il delitto in questione può essere attribuito al trasgressore in aggiunta alla contravvenzione di cui all'art. 650 c.p., secondo le norme sul concorso di cui all'art. 81 c.p.

Casistiche di comportamenti in violazione alle disposizioni sul covid-19, in vigore fino al 3 aprile 2020

Prescrizione	Sanzione penale in caso di violazione	Altre disposizioni
Spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale, o al suo interno, in assenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute (è consentito il rientro al proprio domicilio)	Art. 650 c.p. Art. 495 c.p. in caso di false dichiarazioni, accertabili anche a posteriori (per i due reati è possibile il concorso ex art. 81 c.p.)	Il soggetto controllato deve essere in possesso dell'autodichiarazione, che potrà essere fornita seduta stante anche dagli organi di controllo
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al COVID-19	Art. 650 c.p. Art. 452 c.p. , da accertare in un secondo momento Art. 495 c.p. in caso di false dichiarazioni, accertabili anche a posteriori (per i tre reati è possibile il concorso ex art. 81 c.p.)	
Divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico	Art. 650 c.p.	
Divieto di apertura per cinema,	Art. 650 c.p.	Sospensione della licenza

teatri, discoteche, etc.		
Divieto di organizzazione di eventi e spettacoli di qualsiasi natura, sia in luogo pubblico che privato	Art. 650 c.p.	Sospensione della licenza
Divieto di ogni genere di attività didattica (anche di natura privata)	Art. 650 c.p.	Sospensione della licenza
Apertura di luoghi di culto condizionata all'adozione di idonee misure	Art. 650 c.p.	
Divieto di celebrazione di cerimonie civili e religiose	Art. 650 c.p.	
Divieto di svolgere attività di ristorazione e bar dalle 18.00 alle 06.00 ³	Art. 650 c.p.	Sospensione della licenza
Divieto di apertura di altre attività senza possibilità di rispettare le prescrizione sulla distanza interpersonale di almeno 1 mt	Art. 650 c.p.	Sospensione della licenza
Sospensione attività di palestre, centri sportivi, centri benessere (etc)	Art. 650 c.p.	
Divieto di apertura di attività commerciali al dettaglio, diverse da quelle di cui all'allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020	Art. 650 c.p.	Sospensione della licenza. Divieto previsto fino al 25 marzo 2020
Divieto di apertura di apertura di bar, ristoranti e similari (senza alcuna fascia oraria)	Art. 650 c.p.	Sospensione della licenza. Divieto previsto fino al 25 marzo 2020
Divieto di apertura di attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle di cui all'allegato 2 al DPCM 11 marzo 2020	Art. 650 c.p.	Sospensione della licenza. Divieto previsto fino al 25 marzo 2020

Allegato 1	Attività commerciali e di servizi consentite dal DPCM 11 marzo 2020
Commercio al dettaglio	
<ul style="list-style-type: none"> Ipermercati 	

³ Il divieto in argomento opera senza limiti di orario fino al 25 marzo 2020 in virtù del DPCM 11 marzo 2020; di conseguenza, la legittima apertura delle attività di bar ristorante (nella fascia oraria 06/18), riprenderà dal 26 marzo, fino al 3 aprile 2020.

- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2 Servizi per la persona

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse